



ORDINANZA
CONCERNENTE LA LOTTA ALLA ZANZARA TIGRE

IL MUNICIPIO DI CUGNASCO-GERRA

visti

- la Legge organica comunale (LOC), in particolare gli articoli 107 cpv. 1, lett. b) e 192;
- il Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC), segnatamente l'articolo 24;

con risoluzione no. 2552 del 1° aprile 2014

decide:

1. Scopo

L'ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice. La zanzara tigre è particolarmente fastidiosa per le punture dolorose ed è potenzialmente portatrice di malattie infettive.

2. Principio

Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo.

Sul territorio giurisdizionale di Cugnasco-Gerra è in particolare vietato tenere all'aperto copertoni, contenitori di qualsiasi natura (bidoni, vasi, taniche ecc.) che possano riempirsi d'acqua, e qualunque altra fonte che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua, in modo da evitare la formazione d'acqua stagnante anche temporanea. Sono esclusi dalle presenti disposizioni tutti i biotopi e le piscine con una capienza superiore a 200 litri.

Il Municipio provvede, tramite l'Ufficio tecnico comunale ed altri servizi cantonali o regionali ad effettuare, se del caso, i necessari provvedimenti in aree pubbliche e private ed a pubblicare ulteriori decisioni o ordini urgenti volti ad ingiungere l'esecuzione di detti trattamenti nei confronti dei destinatari specificatamente individuati. In caso di inadempienze a quanto chiesto dal Municipio, lo stesso ha la facoltà di provvedere direttamente sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato (articolo 56 della Legge sulla procedura amministrativa).

3. Contravvenzioni

Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.- a Fr. 10'000.-. La procedura è disciplinata dall'articolo 145 e seguenti LOC.

4. Provvedimenti

Il Municipio, direttamente o per il tramite degli organi di polizia o di altri servizi comunali, provvede d'ufficio o su denuncia privata all'applicazione della presente Ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla polizia o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 del Codice penale svizzero (CPS) per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

5. Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di ricorso.

6. Pubblicazione e ricorso

La presente decisione può essere contestata mediante ricorso al Consiglio di Stato – 6501 Bellinzona, durante il periodo di pubblicazione dell'Ordinanza agli albi comunali di 30 giorni, precisamente - tenendo conto delle ferie giudiziarie che decorrono dal 13 al 27 aprile 2014 – dal 4 aprile al 19 maggio 2014.

Cugnasco, 1° aprile 2014

PER IL MUNICIPIO

IL SINDACO

Gianni Nicoli

IL SEGRETARIO

Silvano Bianchi